

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione prot. 1959/A2009A del 25/02/2020.

OGGETTO: Comune di Settimo Torinese (TO) - Soc. Torino Fashion Village Srl. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett.c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 17/02/2020.

Allegato

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Settimo Torinese (TO) - Soc. Torino Fashion Village Srl. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett.c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 17/02/2020.

Premesso che:

il giorno 17 del mese di febbraio dell'anno 2020 dalle ore 10.55 alle 11.05 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 1130/A2009A del 07/02/2020.

In data 17/12/2019 (pervenuta in Regione Piemonte il 31/12/2019) la Soc. Torino Fashion Village Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Settimo Torinese la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC2, di mq. 12.000, autorizzato con DCS n. 17903/17.1 del 19/12/2005 e ridefinito con DCS n. 14541/A1903A del 13/09/2016, tramite la scomposizione di una media struttura di vendita di 353 mq. in una media di 265 e un esercizio di vicinato di 88 mq., in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17/02/2020, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Torino Fashion Village Srl, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 17903/17.1 del 19/12/2005 e n. 14541/A1903A del 13/09/2016, nella determinazione dirigenziale n. 266 del 21/06/2012, di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire, che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Settimo Torinese;

preso atto del parere di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, espresso con nota ns. prot. n. 12036/A2009A del 10/02/2020;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015, n. 16 del 31/10/2017 e n. 19 del 17/12/2018 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 5, 6, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 17903/17.1 del 19/12/2005 per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, ubicato in Via Torino n. 160, all'interno di una localizzazione L2 del Comune di Settimo Torinese, settore non alimentare;

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 14541/A1903A del 13/09/2016 per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, ubicato in Via Torino n. 160, all'interno di una localizzazione L2 del Comune di Settimo Torinese, settore non alimentare;

vista la determinazione dirigenziale n. 401 del 4/10/2011 di esclusione del progetto del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi della LR n. 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 266 del 21/06/2012, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, ubicato in Via Torino n. 160, all'interno di una localizzazione L2 del Comune di Settimo Torinese, settore non alimentare;

vista l'autorizzazione n. 10 del 12/01/2006 rilasciata dal Comune di Settimo Torinese per il centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, a seguito della DCS n. 17903/17.1 del 19/12/2005;

vista l'autorizzazione dovuta n. 64 del 14/06/2011 rilasciata dal Comune di Settimo Torinese per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, in applicazione dell'art. 15 comma 10bis della DCR n. 563/99 come modificata dalla DCR n. 59/06;

vista l'autorizzazione n. 60/2016 del 3/10/2016 rilasciata dal Comune di Settimo Torinese per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. b) della DCR n. 563/99 come modificata dalla DCR n. 191/2012;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999 s.m.i.;

vista la l.r. n. 40/98 smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società Torino Fashion Village Srl relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC2, di mq. 12.000, autorizzato con DCS n. 17903/17.1 del 19/12/2005 e ridefinito con DCS n. 14541/A1903A del 13/09/2016, tramite la scomposizione di una media struttura di vendita di 353 mq. in una media di 265 e un esercizio di vicinato di 88 mq., in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale non alimentare G-CC2 mq. 12.000

1 M-SE1 di	mq. 265
1 M-SE1 di	mq. 264
1 M-SE1 di	mq. 400
1 M-SE1 di	mq. 285
1 M-SE1 di	mq. 325
1 M-SE2 di	mq. 464
1 M-SE2 di	mq. 734
1 M-SE2 di	mq. 500
n. 65 es. di vicinato per complessivi	mq 8.763

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC2 mq. 22.109,00;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC2, con superficie di vendita mq. 12.000, deve essere non inferiore a mq. 36.736 pari a posti auto n. 1.312 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 11.055 in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 1.814 complessivi;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- a tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 17903/17.1 del 19/12/2005 e n. 14541/A1903A del 13/09/2016, nella determinazione dirigenziale n. 266 del 21/06/2012, di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire, che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;
- al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate nel rispetto di tutta la normativa

della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, sono considerate “nuove autorizzazioni”;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Settimo Torinese (TO), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. n. 28/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario Via Pisano 6 - Torino.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO
(Firmato digitalmente ai sensi art. 21 d.lgs.82/2005)